

PDL 162

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

(Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)

Sommario

Preambolo

- Art. 1 – Modifiche all'articolo 2 della l.r. 82/2009
- Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 82/2009
- Art. 3 - Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 82/2009
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 82/2009
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 82/2009
- Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 82/2009
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 82/2009
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 82/2009
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 82/2009
- Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 82/2009
- Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 51/2009
- Art. 12 - Abrogazione dell'articolo 3 bis della l.r. 82/2009
- Art. 13 - Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 82/2009
- Art. 14 –Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 82/2009
- Art. 15 - Abrogazione dell'articolo 14 della l.r. 82/2009
- Art. 16 –Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 25;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), approvata in attuazione del citato articolo 25 della l.r. 41/2005;

Visto il DPGR 3/3/2010, n.29/R, approvato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 11 della l.r. 82/2009;

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Visti i pareri delle strutture di cui all'articolo 17 del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Considerato quanto segue:

1. il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso, volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno del processo di accreditamento;
2. si rende opportuno aggiornare la normativa vigente ai fini di una più efficiente razionalizzazione dell'azione regionale nonché di una maggiore celerità dei relativi procedimenti, allo scopo di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento, sanitario e sociale, intervenendo sulla disciplina dell'accREDITAMENTO delle strutture, in quanto i servizi residenziali e semi residenziali risultano tradizionalmente i servizi più consolidati all'interno del sistema sociale e socio-sanitario di offerta;
3. in questo nuovo quadro evolutivo si evidenzia l'esigenza, come già realizzato in altre regioni, di prevedere che le strutture, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, richiedano l'accREDITAMENTO, anziché al comune, territorialmente competente, alla Regione, la quale, effettuati i controlli, rilascia l'accREDITAMENTO;
4. i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona saranno solo successivamente inseriti nel nuovo percorso, in quanto le relative tipologie sono soggette a costante aggiornamento ed evoluzione (a differenza delle strutture), e l'offerta si definisce via via in stretto collegamento con le esigenze dei relativi fruitori; sono inoltre esempio tipico di strumenti di sussidiarietà orizzontale, cosa che ribadisce la permanenza del relativo percorso di accREDITAMENTO in capo ai comuni, quali enti pubblici più prossimi ai destinatari di tali servizi;
5. nel nuovo percorso i requisiti e gli indicatori sia per le strutture sia per i servizi di assistenza e domiciliare e per gli altri servizi alla persona non sono più contenuti nel regolamento, bensì in una delibera della Giunta regionale, al fine di utilizzare uno strumento più flessibile rispetto alla norma, in relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti e degli indicatori: ciò deriva dai rapidi cambiamenti nelle tipologie dei servizi offerti, dovuti ad una domanda di intervento da parte dei cittadini sempre più consapevole e specializzata;
6. nell'ottica sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza, con la finalità di uniformare progressivamente i due sistemi di accREDITAMENTO:
 - a) viene proposta, in parallelo con quanto previsto dalla l.r. 51/2009, la istituzione del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, di cui si avvale la Giunta regionale ai fini dell'effettuazione dei controlli sulle strutture e la cui composizione, insieme al funzionamento, saranno disciplinati dal successivo regolamento attuativo;
 - b) viene abrogato l'articolo 3 bis che disciplina compiti e funzionamento della Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l'attuazione del sistema di accREDITAMENTO: i suoi compiti sono svolti da professionisti che, per le materie afferenti all'accREDITAMENTO sociale e socio-sanitario, fanno parte di una delle due sezioni in cui si articola la Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, prevista dall'articolo 40 della l.r. 51/2009; tale sezione ha il compito, tra l'altro, di monitorare l'appropriatezza del sistema di requisiti ed indicatori, di proporre eventuali aggiornamenti normativi e di analizzare l'attuazione del processo di accREDITAMENTO sul territorio regionale;
7. si prevede che per le strutture e per i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona già accREDITATI i termini relativi alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti decorrono dall'entrata in vigore della delibera della Giunta regionale.

Si approva la presente legge

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 82/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) è aggiunto il seguente comma: "3 bis. L'accreditamento costituisce condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente con le risorse disponibili."

Art. 2
Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 82/2009

1. L'articolo 3 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
Requisiti per l'accreditamento ed indicatori

1. I requisiti per l'accreditamento sono definiti con delibera della Giunta regionale. I requisiti attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare:

a) per le strutture:

- 1) gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo;
- 2) aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;
- 3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

b) per i servizi di assistenza domiciliare:

- 1) elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;
- 2) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.

c) per gli altri servizi alla persona:

- 1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;
- 2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro;
- 3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'articolo 26 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacità di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunità di riferimento in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita.

4. La delibera di cui al comma 1 individua anche gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi degli articoli 5 e 8.”

Art. 3
Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 82/2009

1. Dopo l'articolo 3 bis della l.r.82/2009 è inserito il seguente:

“Art. 3 ter

Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato

1. Per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'articolo 6, la Regione si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, al quale è preposto un coordinatore; il Gruppo tecnico opera presso il competente settore regionale.
2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto.
3. Il regolamento di cui all'articolo 11 disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento del Gruppo nonché le cause di incompatibilità dei suoi componenti.
4. Al coordinatore del Gruppo compete un'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
5. Agli altri componenti del Gruppo compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dell'indennità di carica e dei rimborsi spese di cui ai commi 4 e 5, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 82/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 le parole “il comune nel cui territorio è ubicata la struttura” sono sostituite dalle seguenti : “la Regione”.
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 è sostituita dalla seguente: “b) possesso dei requisiti contenuti nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1.”.
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente: “La Regione istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 82/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 82/2009 le parole “definiti nel regolamento di cui all'articolo 11” sono sostituite dalle seguenti: “previsti nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1”;
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 82/2009 le parole “al comune competente per il controllo di cui all'articolo 6, comma 3” sono sostituite dalle parole “alla Regione per il controllo di cui all'articolo 6, comma 1.”

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 82/2009

1. L'articolo 6 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Attività di controllo

1. La Regione, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione di cui all'articolo 3 ter, controlla, entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, da parte delle strutture accreditate.
2. Successivamente, controlla, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture, individuate con metodo a campione secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11.
3. In caso di esito negativo del controllo, la Regione ne dà comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l'adeguamento, non inferiore a trenta giorni.
4. In caso di mancato adeguamento al termine di cui al comma 3, la Regione invia formale sollecito e, qualora non vi sia alcuna risposta, procede alla revoca dell'accreditamento, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca.
5. L'accreditamento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione.”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 82/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 82/2009 le parole “richiesti dal regolamento di cui all'articolo 11” sono sostituite dalle seguenti: “previsti dalla delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1”;
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 82/2009 le parole “previsti dal regolamento di cui all'articolo 11” sono sostituite dalle seguenti: “previsti dalla delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1.”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 82/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 82/2009 le parole “contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11” sono sostituite dalle seguenti: “previsti dalla delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1.”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 82/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 82/2009 le parole “sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 11” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base di quanto previsto nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 82/2009

1. L'articolo 11 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Regolamento di attuazione

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina

con regolamento di attuazione:

- a) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
- b) i criteri per la scelta dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, di cui all'articolo 3 ter, e le modalità di funzionamento dello stesso;
- c) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'articolo 6 e per l'individuazione, con metodo a campione, delle strutture per le quali controllare, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- d) le modalità attuative dei processi informativi di cui all'articolo 10.”

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 51/2009

1. L'articolo 40 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 40

Commissione regionale per la qualità e la sicurezza

1. Presso la Giunta regionale è istituita una commissione denominata "Commissione regionale per la qualità e la sicurezza", articolata in due sezioni, una per l'accreditamento sanitario e l'altra per l'accreditamento sociale integrato.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni tecnico-scientifiche, consultive e di tutela e garanzia di equità ed in particolare:

- a) svolge una funzione di consulenza alla Regione in materia di qualità e sicurezza in ambito sanitario e sociale integrato;
- b) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i vari livelli di valutazione previsti dai rispettivi sistemi di autorizzazione e di accreditamento in ambito sia sanitario sia del sistema sociale integrato;
- c) formula proposte alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di controllo e per indirizzare le attività dei gruppi regionali di valutazione nonché del gruppo di verifica, da cui acquisisce le risultanze delle attività di verifica;
- d) promuove le azioni formative nelle materie di competenza;
- e) redige annualmente una relazione sull'attività svolta e le iniziative assunte e sulle risultanze della funzione di verifica assicurata dal sistema di controllo regionale.

3. La sezione per l'accreditamento sanitario assicura inoltre le seguenti funzioni:

- a) esprime parere ai fini dell'accreditamento di eccellenza;
- b) promuove, attraverso gli organismi regionali del governo clinico, il coordinamento delle iniziative in materia di qualità e sicurezza delle cure, al fine di garantire livelli omogenei nell'ambito del servizio sanitario regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la composizione della Commissione di cui al comma 1, garantendo la presenza degli esperti regionali in materia di qualità, gestione del rischio clinico e valutazione delle performance del sistema sanitario regionale, degli esperti in materia di valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati e degli esperti designati dai produttori privati e pubblici, tenendo conto dei vari livelli e complessità delle strutture sanitarie e di quelle del sistema sociale integrato.

5. Per il loro funzionamento le sezioni di cui al comma 1 si avvalgono delle rispettive strutture tecnico operative dei competenti settori regionali, che provvedono allo svolgimento delle attività necessarie all'espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione dalla presente legge.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti della Commissione che non risultano dipendenti della Regione, degli enti

del servizio sanitario regionale e di quelli appartenenti al sistema sociale integrato, determinandone i criteri e le modalità di erogazione.”.

Art. 12
Abrogazione dell'articolo 3 bis della l.r. 82/2009

1. L'articolo 3 bis della l.r. 82/2009 è abrogato.

Art. 13
Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 82/2009

1. L'articolo 12 della l.r. 82/2009 è abrogato.

Art. 14
Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 82/2009

1. 1. L'articolo 13 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
Norma transitoria

1. Il termine di un anno previsto dall'articolo 5, comma 2, nonché dall'articolo 8, comma 2, decorre dall'entrata in vigore della delibera di cui all'articolo 3, comma 1.”.

Art. 15
Abrogazione dell'articolo 14 della l.r. 82/2009

1. L'articolo 14 della l.r. 82/2009 è abrogato.

Art. 16
Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'articolo 3 ter, nonché agli oneri previsti dall'articolo 40, comma 6, della l.r. 51/2009, stimati per l'anno 2017 in complessivi euro 80.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13, programma 13 01 “spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.